Dalla *Costituzione della Repubblica Italiana* – Il Governo

Parte seconda
Ordinamento della Repubblica

TITOLO III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. *[Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.]*

Composizione del Governo Monti

Presidente del Consiglio
- Mario Monti

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
- Antonio Catricalà (segretario del Consiglio dei Ministri)

Ministri senza portafoglio

Affari europei
- Enzo Moavero Milanesi

Turismo e sport
- Piero Gnudi

Coesione territoriale
- Fabrizio Barca

Rapporti con il Parlamento
- Piero Giarda

Cooperazione internazionale e l'integrazione
- Andrea Riccardi

Ministri con portafoglio

Affari Esteri
- Giulio Terzi di Sant'Agata

Interno
- Anna Maria Cancellieri

Giustizia
- Paola Severino

Difesa
- Giampaolo Di Paola

Economia e Finanze
- Mario Monti (interim)

Sviluppo Economico
- Corrado Passera

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Mario Catania

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
- Corrado Clini

Infrastrutture e Trasporti
- Corrado Passera (interim)

Lavoro e Politiche sociali con delega alle Pari opportunità
- Elsa Fornero

Istruzione, Università e Ricerca
- Francesco Profumo

Beni e Attività Culturali
- Lorenzo Ornaghi

Salute
- Renato Balduzzi